



Comune di Castelfranco Emilia

Provincia di Modena



CONVENZIONE

FRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA E L'ENTE DEL TERZO SETTORE
_____ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO "MANZOLAKE"

L'anno duemilaventiquattro, nel giorno _____ del mese di _____, fra le parti:

- **Arch. Bruno MARINO**, nato a [Comune] il [data], residente per la carica in Piazza della Vittoria, n.8 a Castelfranco Emilia (MO), nella sua vece di Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Castelfranco Emilia, avente sede in piazza della Vittoria n.8, C.F.: 00172960361, in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, con potere di stipula ai sensi della deliberazione di Giunta comunale di Castelfranco Emilia n. __ del 26.03.2023; nel prosieguo semplicemente denominato "Comune";
- **Sig./ra [Nome COGNOME]** nato/a a [Comune] il [data], residente a [indirizzo], nella sua vece di legale rappresentante dell'ETS [Ragione sociale] con sede a [indirizzo], C.F.: [codice fiscale], il/la quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse dell'ETS medesimo, come lo stesso espressamente dichiara a ogni effetto di legge – nel prosieguo semplicemente denominato "Gestore";

PREMESSO CHE:

1. il Comune di Castelfranco Emilia è proprietario dell'area delimitata dalle ferrovie Bologna-Milano (linea TAV e linea storica del 1859) e dallo scolo Mellara, catastalmente identificata agli estremi:
 - fg. 71, partt. 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 61, 68, 78, 80, 81, 91, 92, 93, 98, 100, 130, 168, 170;
 - fg. 72, partt. 98, 118, 121, 122, 125, 130, 131, 136, 140, 191, 234, 236, 238, 239, 241;
 - fg. 73, partt. 88, 104, 107;
2. tale area, precedentemente destinata a vigneti e seminativo irriguo, ha perso la sua vocazione produttiva agricola e svolge ora le funzioni di parco rurale, essendo dotata di:
 - laghetto artificiale;
 - aree perilacustri prative;
 - aree piantumate ad alberi e arbusti;
 - percorsi interni e area di parcheggio veicoli;
 - strutture di ricovero per animali da cortile;
 - servizi igienici e edifici per il ricovero di suppellettili;
3. con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 26.03.2023 e si è approvato l' "Avviso pubblico per l'individuazione del Gestore del Parco «Manzolake» e la co-progettazione del servizio di gestione";
4. con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio del Comune di Castelfranco Emilia n. __ del _____ si è individuato l'ETS _____ quale soggetto cui affidare e con cui co-progettare il servizio di gestione del Parco;



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Accettazione delle premesse

Le parti accettano le premesse e tutto quanto sopra riportato, incluse le generalità e la qualificazione dei soggetti firmatari, come parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Principi generali

Le parti si impegnano a intrattenere relazioni reciproche improntate ai principi di buona fede, correttezza, trasparenza e collaborazione.

Art. 3 – Oggetto

Il servizio di gestione del Parco “Manzolake” è oggetto della presente Convenzione, ed è disciplinato da quanto ivi disposto nonché da:

- a. il D.Lgs. 03.07.2017, n.117, “Codice del Terzo Settore”;
- b. gli artt. 18, 19, 20, e 21 del vigente Regolamento comunale del verde pubblico e privato;

Il Gestore si attiene a quanto disposto nei suindicati atti, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Il Gestore si impegna inoltre al rispetto delle eventuali modifiche sopravvenute in seguito alla stipula della presente Convenzione, nonché di sopravvenute norme e regolamenti rilevanti.

Art. 4 – Obiettivi

Il Servizio di gestione persegue, fra gli altri, i seguenti obiettivi:

- a. il consolidamento del ruolo del Parco quale area di svago e ricreazione a servizio delle varie frazioni e dei Comuni vicini;
- b. instaurare e consolidare sinergie con gli altri beni ambientali del territorio, fra cui l’Oasi di Manzolino;
- c. preservazione del patrimonio naturale del Parco e aumento della biodiversità; miglioramento del Parco nelle sue componenti ambientali e infrastrutturali;
- d. minimizzazione dell’impatto ambientale delle attività;
- e. massimizzazione della cittadinanza raggiunta o coinvolta, con particolare riferimento all’inclusione attiva di fasce deboli e/o svantaggiate;
- f. *altri da definirsi in sede di co-progettazione.*

Art. 5 – Durata

L’affidamento del servizio di gestione comincerà dal [gg.mm.aaaa] e durerà fino al 30.06.2029. Dietro consenso dei contraenti, si potrà procedere al rinnovo per un periodo di ulteriori cinque anni, fino al 30.06.2034. Non sono ammesse proroghe.

Art. 6 – Locali, attrezzature e beni

Al Gestore è concesso in comodato d’uso, per tutto il tempo di cui all’art. 5, dell’area catastalmente identificata agli estremi:



- a. fg. 71, partt. 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 61, 68, 78, 80, 81, 91, 92, 93, 98, 100, 130, 168, 170;
- b. fg. 72, partt. 98, 118, 121, 122, 125, 130, 131, 136, 140, 191, 234, 236, 238, 239, 241;
- c. fg. 73, partt. 88, 104, 107.

Sono inoltre ricompresi tutti i manufatti e i beni ivi collocati.

Art. 7 – Utenze

Il Gestore provvede all'apertura o alla voltura delle utenze di elettricità, acqua e rifiuti entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente Convenzione.

Art. 8 – Risorse umane e contatti

Il Gestore comunica al Comune i nominativi e i recapiti dei volontari incaricati a vario titolo della gestione, e si impegna a:

- a. coinvolgere altri eventualmente interessati sia a titolo individuale che in qualità di associati ad altri Enti del Terzo Settore;
- b. individuare un referente unico avente l'incarico di tenere i rapporti con il Comune;
- c. mettere a disposizione degli interessati un recapito telefonico e di posta elettronica dedicati al Parco e alle sue attività.

Art. 9 – Interventi minimi

Il Gestore provvede a effettuare i seguenti interventi, eventualmente affidandole a terzi:

- a. manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture e degli arredi, inclusa la messa in sicurezza del parapetto del molo;
- b. apposizione e manutenzione della cartellonistica necessaria;
- c. delimitazione e messa in sicurezza dell'area di parcheggio;
- d. manutenzione ordinarie e straordinarie del verde, comprensive di:
 - rimonda del secco e rimozione dei rami pericolanti delle piante collocate in prossimità dei percorsi e delle aree di sosta;
 - quattro sfalci dell'erba all'anno;
 - pulizia e mantenimento dei fossi di scolo, con sfalci e rimozione dei detriti vegetali almeno nei mesi di aprile e settembre;
- e. pulizie almeno quindicinale del parco, dei percorsi e delle strutture, inclusi i servizi igienici e le strutture e i manufatti aperti a o utilizzabili dal pubblico.

Art. 10 – Riqualificazione del parco

Nell'ottica della riqualificazione e valorizzazione del Parco, il Gestore si impegna inoltre a effettuare i seguenti interventi migliorativi, eventualmente affidandole a terzi:

da definire in sede di co-progettazione anche sulla scorta dei punti 11 (linee d'intervento) e 12 (obiettivi strategici) dell'Allegato "C" all'Avviso.

Art. 11 – Attività

Il Gestore promuove presso il Parco le seguenti attività:



da definire in sede di co-progettazione anche sulla scorta del punto 10 (usi compatibili) dell'Allegato "C" all'Avviso.

Art. 12 – Collaborazioni con altri soggetti

Nell'ottica di ampliamento dell'offerta ricreativa del Parco, il Gestore si rende disponibile a collaborare con i seguenti soggetti :

da definire in sede di co-progettazione;

al fine di organizzare le seguenti attività:

da definire in sede di co-progettazione anche sulla scorta del punto 10 (usi compatibili) dell'Allegato "C" all'Avviso.

Art. 13 – Pubblicità

Il Gestore si impegna a pubblicizzare le attività e le attrazioni del Parco, anche avvalendosi della collaborazione con altri ETS e con il Comune, tramite:

da definire in sede di co-progettazione.

Art. 14 – Gestione economico-finanziaria

I ricavi derivanti dall'organizzazione delle attività e/o dai tesseramenti sono impiegati dal Gestore per i seguenti fini tassativamente elencati:

- a. interventi di cui agli artt. 9 e 10;
- b. le attività di cui agli artt. 11 e 12;
- c. i rimborsi spese ai volontari e al personale.

Il Gestore presenta almeno annualmente il rendiconto di gestione al Comune, comprensivo di idonea documentazione di spesa.

Art. 15 – Coperture assicurative

Il Gestore garantisce al personale addetto alla gestione del Parco copertura assicurativa RCT/RCO di cui alla polizza _____ stipulata con _____ in data _____, e che si impegna a rinnovare annualmente.

Art. 16 – Trattamento dei dati

Il Gestore tratta i dati degli utenti e dei soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione del Parco e/o nelle attività ivi locate conformemente al dettato del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 108.

Art. 17 – Dipendenti



Il Gestore applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore per i propri dipendenti per tutto il perdurare della Convenzione, mallevando il Comune da ogni responsabilità in tal senso.

Art. 18 – Sicurezza e salute del personale

Ai fini dell'espletamento del servizio, il Parco è equiparato a luogo di lavoro. Il Gestore è pertanto tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza; nello specifico dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni fornendo il personale, a qualsiasi titolo impiegato, di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

Ogni soggetto a qualsiasi titolo operante all'interno del Parco per conto del Gestore dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento. Non essendovi interferenze fra le attività svolte dal Gestore e quella svolta dai dipendenti del Comune, non ricorre l'obbligo della redazione del Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Art. 19 – Risoluzione della Convenzione

Ogni inadempienza o ritardato adempimento degli obblighi previsti in convenzione è contestabile per iscritto a mezzo posta elettronica certificata al Gestore, che dovrà darne riscontro scritto, entro i cinque giorni feriali successivi alla comunicazione ricevuta, chiarendo il fatto contestato e/o chiedendo un incontro per definire quanto rilevato.

Qualora non giunga il suddetto riscontro e/o qualora il Responsabile del Procedimento non dovesse ritenere valide le giustificazioni addotte, quest'ultimo si riserva la facoltà di avvalersi dell'art. 1456 del C.C., previa diffida e assegnazione di un termine per adempiere valutato in base all'urgenza di intervento. Decorso inutilmente tale termine, il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di risolvere il fatto contestato addebitando al Gestore inadempiente le spese sostenute.

In relazione alla gravità dell'inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, salvo ogni altra maggiore azione e danno, anche di immagine. La Convenzione potrà parimenti risolversi per sopravvenuta impossibilità o eccessiva onerosità in relazione alla conduzione del servizio di gestione.

Art. 20 – Recesso

Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione in qualunque momento per motivi di pubblico interesse anche conseguenti al mutare degli attuali presupposti giuridici e legislativi, ovvero derivanti dalla modificazione delle attuali forme organizzativo-gestionali adottate dal Comune, ovvero per fatti sopravvenuti non imputabili ai Titolari che rendano impossibile la prosecuzione del Servizio.

L'intenzione di recesso è comunicata al Gestore con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, fatta esclusione per i casi di emergenza e tutela dell'ordine pubblico.

Art. 21 – Controversie

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della Convenzione è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Modena. Nelle more della risoluzione delle controversie, il Gestore non può rallentare o sospendere il servizio.



Art. 22 – Registrazione

Il presente atto, stipulato nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 04.12.1997, n. 460 ed è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, con spese a carico della Parte richiedente la registrazione.

Castelfranco Emilia, li _____

per il Comune di Castelfranco Emilia

per il Gestore

Art. 23 – Clausole vessatorie

Le parti approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole:

- a. art. 5 – Durata;
- b. art. 20 – Recesso.

Castelfranco Emilia, li _____

per il Comune di Castelfranco Emilia

per il Gestore